



Comune di Lurate Caccivio

Regolamento

per il funzionamento del

Consiglio Comunale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2015

CAPO I	4
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI.....	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 - LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI.....	4
ART. 3 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE.....	4
ART. 4 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.....	4
CAPO II.....	5
GRUPPI CONSILIARI - COMMISSIONI CONSILIARI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.....	5
ART. 5 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI.....	5
ART. 6 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.....	6
ART. 7 - COMMISSIONI CONSILIARI.....	6
ART. 8 - COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI.....	7
ART. 9 - NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.....	7
CAPO III.....	8
DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.....	8
ART. 10 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI.....	8
ART. 11- INTERPELLANZE.....	8
ART. 12 - INTERROGAZIONI.....	8
ART. 13 – ORDINE DEL GIORNO.....	9
ART. 14 - MOZIONI.....	10
ART. 15 - MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI.....	10
DISCUSSIONE CONGIUNTA.....	10
CAPO IV.....	11
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.....	11
ART. 16 - DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.....	11
ART. 17 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO.....	12
ART. 18 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE.....	12
ART. 19 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA.....	12
ART. 20 - RESPONSABILITA' PERSONALE.....	13
ART. 21 - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE.....	13
CAPO V	13
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO.....	13
ART. 22 - CONVOCAZIONE.....	13
ART. 23 - AVVISO DI CONVOCAZIONE.....	14
ART. 24 - COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI.....	14
ART. 25 - SEDUTE ORDINARIE - STRAORDINARIE - URGENTI	15
ART. 26 - SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE.....	16
ART. 27 - SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE.....	17
ART. 28 - SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE.....	17
ART. 29 - REGISTRAZIONE SEDUTE.....	17
ART. 30 - ADUNANZE APERTE.....	18
ART. 31 - PROPOSTE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO.....	19
ART. 32 - ORDINE DEL GIORNO.....	19
ART. 33 - DEPOSITO DEGLI ATTI PER LA CONSULTAZIONE.....	20

CAPO VI.....	20
DISCIPLINA DELLE SEDUTE.....	20
ART. 34 - PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE -	20
COMPORAMENTO DEL PUBBLICO.....	20
ART. 35 - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.....	21
ART. 36 - SEGRETERIA DELL'ADUNANZA.....	21
ART. 37 - SCRUTATORI - NOMINA - FUNZIONI.....	22
ART. 38 - ORDINE DEI POSTI E DELLA DISCUSSIONE.....	22
ART. 39 - ORDINE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI.....	23
ART. 40 - INIZIO DEI LAVORI.....	23
.....	24
ART. 41 - COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI.....	24
ART. 42 - FATTO PERSONALE.....	24
ART. 43 – PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE.....	24
ART. 44 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE.....	25
ART. 45 - CHIUSURA DELLA SEDUTA – MANCATO ESAURIMENTO DELL’ORDINE DEL GIORNO	25
CAPO VII.....	26
DELLE VOTAZIONI.....	26
ART. 46 - MODALITA' GENERALI.....	26
ART. 47 - EMENDAMENTI.....	27
ART. 48 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE.....	28
ART. 49 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE.....	28
ART. 50 - VOTAZIONE SEGRETA.....	29
ART. 51 – ESITO DELLE VOTAZIONI.....	30
ART. 52 - ANNULLAMENTO E RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE.....	30
ART. 53 - MOZIONI D'ORDINE.....	31
ART. 54 - DICHIARAZIONI DI IMPROPONIBILITA' E DI INAMMISSIBILITA'.....	31
ART. 55 - DICHIARAZIONI DI VOTO.....	31
CAPO VIII.....	32
DEI VERBALI DELLE SEDUTE.....	32
ART. 56 - VERBALE DELLE SEDUTE - CONTENUTO E FIRMA.....	32
ART. 57 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA.....	33
CAPO IX.....	34
DISPOSIZIONI FINALI.....	34
ART. 58 – INTERPRETAZIONE.....	34
ART. 59 - DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO.....	34
ART. 60 - ENTRATA IN VIGORE.....	35

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.

ART. 2 - LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

1. Le adunanze consiliari si svolgono nel luogo indicato dall'avviso di convocazione.
2. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune.
3. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione europea così come prescrive la legge 5 febbraio 1998, n. 22.

ART. 3 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.

ART 4 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono svolte dal vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, assume la presidenza il Consigliere anziano presente in aula seguendo l'ordine dei medesimi.

La qualifica di Consigliere anziano è attribuita a colui che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Sindaco, si ispira a criteri di imparzialità e garanzia intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio comunale e dei singoli Consiglieri. Assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio comunale eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dà attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, gli è demandato dal Consiglio Comunale.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI - COMMISSIONI CONSILIARI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

ART. 5 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capo del gruppo al quale aderisce.
3. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno due consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione possono costituire il cosiddetto "gruppo misto" dandone preventiva comunicazione scritta al Sindaco. Il gruppo misto soggiace alla medesima normativa e godrà delle stesse prerogative dei gruppi consiliari.
4. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
5. Nel caso in cui una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
6. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto al Sindaco il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione, o di comunicazioni contrastanti, viene considerato capogruppo il consigliere che ha riportato la maggiore cifra individuale nella propria lista, ovvero per i gruppi di minoranza il candidato Sindaco.
7. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.

8. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.

9. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Sindaco

ART. 6 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio comunale.

3. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o chi ne fa le veci. Alla riunione può partecipare, se richiesto dal Sindaco il Segretario comunale o il suo sostituto ed assistere i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.

4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

5. La conferenza dei capigruppo esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) esamina le controversie inerenti l'applicazione e l'interpretazione dello Statuto e del presente regolamento inoltrando le proposte al consiglio per la decisione;
b) propone ed esamina le proposte di aggiornamento dello Statuto e del presente regolamento;
c) esamina l'ordine del giorno prima della discussione in aula

ART. 7 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, al proprio interno, con appositi atti, commissioni consiliari con rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi. Dette commissioni saranno distinte in permanenti e temporanee.

2. Il Consiglio Comunale individua, nel proprio ambito la Commissione Consiliare permanente per il Territorio. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.

3. Oltre alle commissioni di cui al comma precedente il Consiglio comunale nomina commissioni di studio con rappresentanza di tutti i gruppi. Possono essere chiamati a far parte di queste commissioni cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio comunale.

4. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.

ART. 8 - COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire, al proprio interno commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune secondo le procedure stabilite dal regolamento per la consultazione degli atti e documenti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione, insediata dal Sindaco provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.

7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

ART. 9 - NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni trova applicazione l'art. 50 del T.U. 267/2000.

2. Resta di competenza consiliare la definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ai sensi del disposto dell'art. 42 del T.U. 267/2000.

CAPO III
DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 10 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento riservato alla competenza del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del TUEL. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.

3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

3. Ai sensi dell'art. 43 comma 3, del T.U 267/2000, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

ART. 11- INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. L'interpellanza viene di norma posta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale. E' data facoltà al Sindaco di rinviare la trattazione dandone motivata comunicazione ai capigruppo.

2. Se l'interpellante è assente giustificato l'interpellanza viene rinviata al successivo Consiglio comunale. Se l'interpellante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interpellanza e la medesima non potrà più essere ripresentata.

3. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

ART. 12 - INTERROGAZIONI

I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione. Se l'interrogante è assente giustificato l'interrogazione viene rinviata al successivo Consiglio comunale.

5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Sindaco, con provvedimento motivato, ne comunica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

a) l'interrogante o, nel caso di più interroganti, tutti i firmatari, hanno facoltà di illustrare l'interrogazione nel tempo massimo di cinque minuti ciascuno;

b) il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere eventualmente delegato hanno l'obbligo di rispondere;

c) dopo la risposta, l'interrogante o gli interroganti, hanno la facoltà solamente di dichiarare se siano stati o no soddisfatti.

ART. 13 – ORDINE DEL GIORNO

1. Fuori dai casi disciplinati dall'art. 43 dello Statuto Comunale vigente, ciascun consigliere può presentare ordini del giorno; l'ordine del giorno consiste in un documento scritto di contenuto politico con il quale il Consiglio Comunale esprime il proprio orientamento o formula proposte e richieste in ordine a fatti o questioni di rilevante e attuale interesse pubblico.

2. L'ordine del giorno è presentato per iscritto al Presidente prima della convocazione del Consiglio comunale ed è trattato dopo le interrogazioni e le interpellanze.

3. Qualora l'ordine del giorno sia presentato dopo la convocazione del Consiglio comunale o nel corso della seduta, lo stesso viene posto in discussione solo se il Presidente del Consiglio ne riconosce l'urgenza.

ART. 14 - MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o no già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, diretto a stimolare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio. E' data facoltà ai consiglieri comunali di presentare una mozione anche in corso di seduta come conseguenza della discussione in atto. Tale mozione verrà di norma posta all'ordine del giorno del successivo Consiglio comunale. E' data comunque facoltà al Consiglio comunale, con votazione all'unanimità e in presenza della totalità dei consiglieri comunali, di porre in discussione nella stessa serata la mozione presentata.

3. E' data facoltà ad ogni consigliere di intervenire nel rispetto dei limiti di tempo fissati dal successivo art. 39 del presente regolamento, comma 2°.

4. Sulla mozione possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

5. La discussione sulla mozione si conclude con un voto secondo le modalità previste per le votazioni delle deliberazioni.

6. Il Presidente può disporre che le mozioni relative al medesimo argomento o relative ad argomenti connessi siano svolte contemporaneamente.

7. Se il proponente è assente giustificato la mozione viene rinviata al successivo Consiglio comunale. Se il proponente è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato alla mozione e la medesima non potrà più essere ripresentata

ART. 15 - MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI.

DISCUSSIONE CONGIUNTA

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti

nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente, sentiti i Capigruppo consiliari.

CAPO IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 16 - DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, per non più di una seduta al giorno. Ai consiglieri è data facoltà di rinuncia al gettone medesimo con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il gettone di presenza è dovuto anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella misura prevista per le adunanze del Consiglio.

4. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Al Sindaco ed agli assessori, ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

5. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, debitamente documentate, compiuto con mezzi pubblici. Qualora i Consiglieri utilizzino mezzi di proprietà dell'Ente hanno diritto al rimborso delle spese di carburante, di parcheggio/custodia e pedaggi vari purché documentate. Non è consentito in alcun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada, compiute con l'uso del mezzo nel corso dei viaggi relativi alle trasferte per conto dell'Ente.

6. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86 del T.U. n. 267/2000, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART. 17 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 18 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Le giustificazioni di assenze dovranno essere date per iscritto entro i dieci giorni successivi dall'assenza.

3. In caso di assenza per tre volte consecutive viene avviato il procedimento di decadenza così come previsto dallo Statuto.

4. Il Consiglio Comunale, esaminate le giustificazioni pervenute, voterà in merito alla decadenza.

5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale perché sia presa nota a verbale.

ART. 19 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico - amministrativo.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

3. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 20 - RESPONSABILITA' PERSONALE

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia espresso voto contrario.

3. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dai commi 1 e 4 dell'art. 93 del T. U. 267/2000.

ART. 21 - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. L'eventuale Assessore non Consigliere di cui all'art. 47 del T. U. 267/2000, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli comunicato l'avviso di convocazione.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

CAPO V

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

ART. 22 - CONVOCAZIONE

1. Il consiglio è convocato ogni volta che sia previsto dalla legge o dallo Statuto ovvero quando il Sindaco ne ravvisi la necessità o la opportunità.

2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio Comunale viene inviata mediante posta elettronica certificata, salvo che il consigliere non richieda la consegna ordinaria, dichiarando l'indisponibilità di adeguata attrezzatura informatica.

4. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci.

5. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, l'autorità governativa competente.

ART. 23 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione deve indicare:

- l'organo cui si deve l'iniziativa;
- il giorno e l'ora dell'adunanza;
- l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
- il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
- l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

2. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo avviso sarà comunicato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione con le modalità di cui al successivo art. 24

3. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. Nell'avviso, inoltre deve essere sempre precisato se la seduta ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza.

5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

ART. 24 - COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE - MODALITA' E TERMINI

1. La convocazione avviene a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) con avvisi inviati ai Consiglieri presso l'indirizzo da loro comunicato con apposita dichiarazione scritta. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di PEC. La Conferenza dei Capigruppo può disporre che tale modalità sia integrata da altre forme di comunicazione volte a diffondere l'avvenuta convocazione delle sedute, come l'invio di SMS al telefono cellulare dei Consiglieri Comunali o l'inoltro della convocazione anche ad altri indirizzi di posta elettronica ordinaria aggiuntivi alla PEC. Ove per cause di forza maggiore la spedizione telematica non potesse avere luogo, si procederà a recapitare l'avviso di convocazione per mezzo del messo comunale.

2. Qualora il consigliere non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata i documenti saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal consigliere stesso. In questo caso questi darà comunicazione all'ufficio comunale di provenienza della mail, dell'avvenuta ricezione entro 24 ore. In caso di mancato riscontro o di convocazioni d'urgenza, effettuate 24 ore prima della riunione, l'avviso verrà consegnato al domicilio del consigliere, fermo restando, nel primo caso, il computo del termine di consegna alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione all'Albo Pretorio.

3. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale viene trasmesso ai Consiglieri Comunali nei seguenti termini:

a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni liberi;

b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni liberi;
prima di quello stabilito per la riunione.

Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

4. Nei termini di cui al precedente comma sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario

5. Tutti i Consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno consegnati tutti gli atti relativi alla detta carica.

6. L'eventuale comunicazione in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza del consigliere interessato.

7. L'avviso di convocazione è altresì comunicato negli stessi termini agli Assessori non consiglieri.

8. Della convocazione è data comunicazione alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo on line istituito presso il sito istituzionale dell'Ente e con appositi manifesti.

9. All'avviso di convocazione, in caso di argomenti di particolare rilevanza, può essere allegato lo schema del provvedimento proposto affinché il Consigliere ne prenda migliore conoscenza.

ART. 25 - SEDUTE ORDINARIE - STRAORDINARIE - URGENTI

1. Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

2. Sono straordinarie quelle convocate per determinazione del Sindaco o per richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati al comune. In tal caso la seduta ha luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

ART. 26 - SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario generale, il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni. Ciascun Consigliere comunale può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla votazione su ciascuna deliberazione da adottarsi. La verifica è fatta mediante appello nominale dei consiglieri. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione fino a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

4. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

ART. 27 - SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.
3. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 28 - SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE

1. Di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.
3. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
4. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica.
5. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

ART. 29 - REGISTRAZIONE SEDUTE

1. Sono consentite le registrazioni, effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di proprietà del Comune, delle adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque

idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

2. E' consentita la diffusione diretta in streaming attraverso il sito istituzionale del Comune delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale. Verranno affissi avvisi chiari e sintetici agli ingressi alla sala consiliare e nella sala stessa, ai fini dell'informazione dei partecipanti ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzione di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione.

3. La registrazione delle sedute, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per l'intero anno successivo all'anno in cui la seduta consiliare si è tenuta. Le registrazioni delle sedute consiliari verranno elaborate a cura del servizio informatico dell'Ente che provvederà altresì all'archiviazione in forma digitale di tutte le riprese video garantendone la conservazione.

4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per tutelare e assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

5. Parimenti sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme con quelli sensibili, rilevino ai fini della categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

6. Nel caso in cui non sia stato possibile interrompere tempestivamente la ripresa, alle predette disposizioni verrà data attuazione in sede di montaggio editing delle riprese.

ART. 30 - ADUNANZE APERTE

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, sentita la Conferenza dei capigruppo, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei presenti o dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

ART. 31 - PROPOSTE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere non accolte dal Presidente, quando non rientrino nelle competenze attribuite al Consiglio comunale. Il Presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

ART. 32 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Sindaco in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. L'ordine del giorno deve essere formulato secondo le seguenti priorità di argomenti:

- 1 - l'approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2 - le questioni attinenti la composizione e la variazione degli organi istituzionali;
- 3 - le ratifiche delle deliberazioni di urgenza;
- 4 - le comunicazioni del Sindaco;
- 5 - tutti gli altri argomenti
- 6 - le interrogazioni;

- 7 - le interpellanze;
- 8 - gli ordini del giorno
- 9 – le mozioni;
- 10- da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo

4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 24.

ART. 33 - DEPOSITO DEGLI ATTI PER LA CONSULTAZIONE

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno completate dai pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria, entro i termini prescritti per la comunicazione degli avvisi di convocazione ai Consiglieri.

2. I Consiglieri hanno diritto di consultare, in orario d'ufficio, gli atti richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

3. A seguito della convocazione, gli atti saranno resi disponibili anche in modalità telematica.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

CAPO VI DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 34 - PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, agli agenti di Polizia Locale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a

seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.

3. Ai rappresentanti della stampa, eventualmente presenti in sala, è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.

4. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare volto scoperto, in silenzio, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

ART. 35 - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.

2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.

3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare agli agenti di Polizia Locale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha la facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.

5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, il Consiglio sarà presieduto dal Vice Sindaco qualora questi sia componente del Consiglio comunale ovvero, in caso contrario, dal consigliere anziano per la sola trattazione dell'argomento incompatibile.

ART. 36 - SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3. Il Segretario comunale può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
4. Il Segretario comunale sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere Comunale designato dal Presidente.

ART. 37 - SCRUTATORI - NOMINA - FUNZIONI

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa, in caso di nomine, 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti - con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

ART. 38 - ORDINE DEI POSTI E DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente e ai Consiglieri.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi in esso stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

ART. 39 - ORDINE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi seguono l'ordine dell'iscrizione.
2. L'intervento di ogni Consigliere non può superare il limite di quindici minuti con possibilità di replica (cinque minuti) per ogni argomento.
3. La lettura di un intervento scritto non può superare il limite di dieci minuti. L'interveniente può chiedere che il testo integrale del suo scritto venga inserito agli atti e distribuito ai gruppi consiliari presenti.
4. Una diversa durata e disciplina degli interventi può essere concordata dalla conferenza dei capigruppo ed il Presidente ne dà avviso al Consiglio prima che si proceda all'esame dell'argomento.
5. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e se questi persiste, può togliergli la parola.

ART. 40 - INIZIO DEI LAVORI

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenuti, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza, salvo quanto disposto dall'art. 48 comma 2.
3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

ART. 41 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

ART. 42 - FATTO PERSONALE

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere che lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.
6. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sulle decisioni del Consiglio o, comunque, discuterli.

ART. 43 – PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

ART. 44 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il Presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.

4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.

5. La discussione si conclude con la votazione.

ART. 45 - CHIUSURA DELLA SEDUTA – MANCATO ESAURIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Di norma la seduta del Consiglio comunale cessa alle ore 24.00 del giorno di convocazione. Qualora alle ore 24.00 sia ancora in discussione un argomento, esso dovrà essere ultimato.

2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

3.-Nel caso in cui non si riuscissero ad ultimare tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno è facoltà del Presidente chiudere o sospendere la seduta.

4. In caso di chiusura il successivo ordine del giorno sarà redatto con le modalità previste dall'art. 32 del presente Regolamento.

5. In caso di sospensione l'ordine del giorno della successiva seduta inizierà con il primo punto non trattato dell'ultimo Consiglio sospeso procedendo con i successivi punti rimasti da trattare. Eventuali nuovi argomenti dovranno essere posti in coda nell'ordine previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.

6. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso la stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente, sentiti i capigruppo.

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

ART. 46 - MODALITA' GENERALI

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese e la proposta di deliberazione è votata nel suo complesso, salvo quanto stabilito ai commi 5 e 7.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso :

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli almeno un quinto dei consiglieri può proporre che siano votati per divisione. Se la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto precedentemente deciso.

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7. Per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifiche o soppressione, formulate di regola per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.

8. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

9. Gli Assessori non Consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 47 - EMENDAMENTI

1. Ogni Consigliere può proporre emendamenti alle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio comunale. L'emendamento deve ricevere il preventivo parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

2. Gli emendamenti sulle proposte di deliberazione trasmessi unitamente all'avviso di convocazione dovranno essere presentati per iscritto al Segretario comunale almeno 24 ore prima dell'adunanza per l'emissione del parere tecnico. Parimente dovrà essere presentato per iscritto o dettato verbalmente l'emendamento proposto durante la seduta. Qualora siano assenti i funzionari per l'espressione del parere di cui all'art. 49 ovvero il Segretario comunale ritenga necessario l'approfondimento degli aspetti di legalità relativi alla proposta di emendamento, l'esame della proposta sarà sospeso e rinviato a successiva seduta.

3. Per ogni emendamento presentato durante la seduta, il Presidente, ha facoltà di proporre al Consiglio comunale di dichiarare preliminarmente se intende respingere l'emendamento stesso ovvero discuterne l'approvazione. In caso di pronuncia contraria all'esame, l'emendamento non viene discusso senza la necessità di acquisizione dei pareri e delle attestazioni preventive dell'art. 49 del T.U. 267/2000. In caso di pronuncia favorevole all'esame dell'emendamento la discussione potrà proseguire previa acquisizione del parere di cui al citato art. 49.

ART. 48 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, anche se questa viene richiesta da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

5. Il verbale contiene i nomi dei consiglieri che si sono astenuti o che hanno votato contro.

6. Nelle votazioni palesi i consiglieri che dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

ART. 49 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta e del "no" alla stessa contrario.

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 50 - VOTAZIONE SEGRETA

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a mezzo di schede o con altro sistema tecnicamente idoneo. Prima della votazione il Presidente illustra le modalità pratiche ed il significato del voto.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, o riportanti uno o più nominativi già definiti, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) nella scheda in bianco ciascun Consigliere scrive i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare anche la rappresentanza della minoranza. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, facendo salva, ove prevista, la rappresentanza della minoranza.

5. Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. La votazione per la proposta al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti deve essere espressa con voto favorevole o contrario.

8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

9. Nel caso di irregolarità o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART. 51 – ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e comporta la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione nella fattispecie di cui al comma 2, o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 52 - ANNULLAMENTO E RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

ART. 53 - MOZIONI D'ORDINE

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

ART. 54 - DICHIARAZIONI DI IMPROPONIBILITA' E DI INAMMISSIBILITA'

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

ART. 55 - DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i 5 minuti.

CAPO VIII DEI VERBALI DELLE SEDUTE

ART. 56 - VERBALE DELLE SEDUTE - CONTENUTO E FIRMA

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore.

3. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si sono astenuti o hanno votato contro ed il nominativo degli scrutatori.

4. Nel caso di presenza di appositi strumenti di registrazione, delle sedute pubbliche del Consiglio è redatto processo verbale integrale solo nel caso che ciò venga espressamente richiesto da qualche consigliere, sia durante la seduta del Consiglio comunale che in quella successiva, quando il verbale verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

5. Nei verbali devesi infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione e non si dà luogo alla registrazione della discussione.

7. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

- a) ingiuriose;
- b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
- c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

8. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

9. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

10. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario e dal Consigliere Anziano.

ART. 57 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri prima della seduta in cui sarà sottoposto a votazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

4. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

5. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

6. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

7. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

8. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 58 – INTERPRETAZIONE

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce il Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni successivi attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 59 - DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni è pubblicata sul sito web del Comune. Altra copia dovrà essere depositata nell'aula consiliare, a disposizione dei Consiglieri, durante le sedute.
2. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché, al Collegio dei revisori dei conti e a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

ART. 60 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente regolamento del Consiglio Comunale.